

Slalom tra sconti per fissare il reddito

Il regime di vantaggio (Dl 98/2011) prevede una determinazione del reddito secondo il principio di cassa, pertanto concorrono i ricavi incassati e i costi sostenuti nell'esercizio; al reddito così generato si applica l'imposta sostitutiva del 5%. Questo fino alla naturale scadenza del regime, poiché come noto esso è stato abrogato dalla legge 190/2014 in favore del nuovo regime dei forfetari, che prevede una tassazione appunto forfetaria dei ricavi incassati nell'esercizio.

■ Nel regime dei minimi sono deducibili i componenti negativi inerenti all'attività, quindi spese

quali cancelleria, libri, assicurazioni professionali ecc. sono deducibili al 100%, tuttavia in alcuni casi vengono utilizzati particolari regole differenti da tutti gli altri contribuenti aderenti ai regimi "ordinari". Anzitutto i beni che vengono utilizzati ad uso promiscuo nell'impresa/attività professionale sono deducibili nel limite

IL VANTAGLIO

Dal beneficio pieno per cancelleria e libri, al bonus del 50% per le spese relative alle auto alle regole su vitto e alloggio

del 50% (al netto dell'Iva indetraibile, come precisato dalla Circolare 13/E del 26 febbraio 2008, punto 1.8 che quindi rappresenterà un costo deducibile) a prescindere dalle disposizioni dettate dal Tuir:

■ le spese sostenute per le autovetture, quali il carburante, le spese di manutenzione, i pedaggi autostradali, il telepass ecc. sono deducibili nel limite del 50% del costo sostenuto nell'anno e non nel limite ordinario del 20% come prescritto dal Tuir (perciò a tutto vantaggio del commerciante/professionista ma viceversa a svantaggio dell'agente/rappresentante che fruirebbe di una deduzione più elevata, pari all'80%).

Inoltre anche l'auto stessa acquistata nell'esercizio non viene assoggettata ad ammortamento, che in questo regime non opera, ed il costo è interamente deducibile nell'esercizio per di più senza considerare il limite dei 18.075,99 che vale soltanto nei regimi ordinari (ovviamente considerando il tetto di 15 mila euro di beni strumentali per restare nel regime);

■ spese sostenute per i telefoni cellulari quali le ricariche e le spese per il traffico telefonico in genere, nonché l'acquisto stesso del cellulare sono sempre deducibili per il 50% (a differenza dell'80% ordinario) nell'esercizio;

■ le spese legate all'abitazione

utilizzata ad uso promiscuo per l'esercizio dell'attività, quali le utenze, i canoni d'affitto, ecc. sono deducibili per il 50% del costo sostenuto. Eccezione a questa regola del 50% opera per le spese di rappresentanza che, come chiaramente disposto dalla circolare 34/2009 punto 9, invece seguono la disciplina ordinaria, quindi:

■ deducibili solo se congrue e inerenti ai sensi dell'articolo 108 comma 2 del Tuir e nei limiti: dell'1% dei compensi incassati dai professionisti;

■ dell'1,3% di ricavi e proventi fino a 10.000.000 (limite ben superiore ai 30 mila concessi).

Viceversa le spese di vitto e alloggio, sia per professionisti che per imprenditori, deducibili secondo le regole del Tuir nella misura del 75% (a cui per i professionisti si somma il limite del 2% dei

compensi percepiti), nel regime dei minimi sono integralmente deducibili se inerenti all'attività, così come deducibili al 100% saranno per i professionisti anche le spese per partecipare a convegni, corsi di aggiornamento che invece ordinariamente sarebbero deducibili solo per il 50%. Tale chiarimento viene esposto dalla Circolare 7/E/2008 che alla domanda in merito alla deduzione del costo sostenuto per cene e alberghi risponde che per le esigenze di semplificazione nella modalità di determinazione del reddito per i contribuenti minimi si ritiene che non si possano applicare le disposizioni specifiche del Tuir che limitano la deducibilità di alcuni costi.

P.Me.
V.Me.